



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

DECRETO SINDACALE

n° 4 del 15/04/2016

OGGETTO

RELAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE

SOGGETTI DESTINATARI

CITTADINI VARI , CORTE DEI CONTI SERVIZIO CONTI MILANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

Copia del presente decreto è stato affisso all'albo pretorio il giorno 27/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 27/04/2016

L'incaricato alla Pubblicazione
(F.to Crotti Eugenio)

II SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), ha previsto l'avvio, da parte delle pubbliche amministrazioni (riconoscendo competenza ai Sindaci per gli enti locali) di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire una riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;
- allo scopo predetto, l'Amministrazione comunale, era tenuta entro il 31 marzo 2015 a definire ed approvare un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, corredato da relazione tecnica, ed indicante le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione dei risparmi da conseguire;
- entro il 31 marzo 2016, l'Amministrazione comunale è tenuta a predisporre e pubblicare una relazione sui risultati conseguiti;

Dato atto che il predetto piano di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni; f) nell'attuazione del piano operativo predetto, si applicano le disposizioni in materia di mobilità del personale e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento ed alienazione di cui all'art. 1, commi 536-568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto inoltre l'art. 3, commi 27 ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che le pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, con obbligo di cessione delle partecipazioni vietate;

Considerato inoltre che l'intera materia delle Società partecipate è attualmente in fase di riordino e nuova definizione normativa secondo i principi espressi dagli artt. 16 e 18 della legge delega n. 124/2015 che ha previsto espressamente le seguenti finalità:

- chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori;
- distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché

alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

- razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale con applicazione di quanto sopra anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;

- definizione precisa del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;

- definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, della corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;

- razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;

- promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;

- attuazione dell'*articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;*

- eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

- possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

- regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;

Dato atto che principi specifici sono inoltre stati adottati proprio con riferimento alle società partecipate dagli enti locali ed invero:

- 1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la

conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;

6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.

Dato atto che lo schema di decreto attuativo sulle partecipate, in esecuzione delle disposizioni di delega predetta, secondo gli ultimi aggiornamenti, risulterebbe licenziato nella sua versione definitiva, ma non ancora vigente ed efficace essendo stato intanto sottoposto ai pareri di competenza (tra i quali quello della Conferenza Unificata);

Considerato che la nuova normativa dovrà effettivamente consentire riordino, chiarezza e regole precise al fine di orientare gli enti locali nella complessa e non sempre coordinata normativa fino ad oggi esistente e soprattutto indicare i limiti e le azioni operative consentite agli enti pubblici, a tutela delle proprie risorse, nell'ambito di organismi di diritto privato, retti pertanto da disciplina di carattere privatistico ai sensi del Codice Civile;

VISTO il Provvedimento sindacale n. 5/2015, pubblicato e trasmesso secondo legge alla Corte dei Conti, con il quale, in adempimento del disposto normativo sopra richiamato, il Sindaco ha redatto ed approvato sulla base di relazione tecnica, Piano di razionalizzazione delle società partecipate in Comune di Bagnatica;

Dato atto che le partecipazioni azionarie ad oggi detenute dal Comune di Bagnatica, i servizi esercitati e le finalità relative al mantenimento non hanno subito modifiche rispetto alla deliberazione C.C. n 52/2010 avente ad oggetto *“Ricognizione delle società partecipate ai sensi dei commi 27 e 28 dell’art. 3 L. 244/2007. Conferma e mantenimento delle partecipazioni possedute in società”*, né rispetto a quanto indicato con Decreto Sindacale n. 5/2015 suddetto;

Ed invero, le partecipazioni detenute sono le seguenti:

- SERVIZI COMUNALI SPA - finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto l’attività di gestione del ciclo smaltimento rifiuti ed altri servizi connessi - quota societaria del 0,551%;
- UNIACQUE SPA - finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto l’attività di gestione del servizio idrico integrato nell’area dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36 - quota societaria del 0,35%
- AQUALIS SPA - finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione del servizio gestione delle reti idriche - quota societaria del 02,59%;
- ZERRA SPA - finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto l’attività di gestione impianti depurazione e ciclo idrico integrato - quota societaria del 05,48%

relaziona quanto segue.

1. Quanto alla UNIACQUE S.p.a. si conferma quanto segue:

La Società si situa nell’ambito delle specifiche modalità organizzative del servizio idrico integrato, il Codice dell’ambiente, di cui al d.lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., come recentemente novellato dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, che dispone, in particolare all’art. 147, che, in un’ottica di “unicità” della gestione nell’Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, le competenze relative alla gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture, sono trasferite all’ente di governo d’ambito, cui ogni ente locale ricompreso nell’Ambito Territoriale Ottimale partecipa obbligatoriamente. L’Amministrazione comunale, di per sé, non detiene più alcuna competenza in materia di gestione delle risorse idriche. L’Autorità (ora Ente di governo) d’Ambito, con deliberazione n. 4 del 20 marzo 2006, ha affidato ad Uniacque s.p.a., quale società a capitale interamente pubblico costituita dagli enti locali facenti parte dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo secondo il modello dell’*in house providing*, *“la erogazione del servizio idrico integrato e la gestione delle infrastrutture e reti nell’A.T.O. di Bergamo, per la durata di anni trenta”*. Il Comune di Bagnatica ha deliberato l’adesione e la partecipazione societaria alla Società Uniacque per la gestione ed erogazione del servizio idrico integrato dell’Ato della Provincia di Bergamo con deliberazione C.C. n. 28/2009, provvedendo altresì con

deliberazione C.C. n. 29/2009, alla Concessione amministrativa delle relative reti per il servizio.

2. Quanto alle Società Aqualis S.p.a e Zerra S.p.a.:

Si confermano le seguenti circostanze:

- la società AQUALIS S.P.A. è stata costituita per il servizio della gestione delle reti idriche. Attualmente risulta mera proprietaria degli impianti ubicati nei territori dei Comuni soci del servizio Acquedotto e per alcuni Comuni dell'impianto di depurazione. Tali impianti sono tuttavia gestiti dalla Società affidataria del Servizio Idrico Integrato per la Provincia di Bergamo Uniacque s.p.a.;
- la Società ZERRA S.P.A. è stata costituita per l'attività di progettazione, costruzione e gestione impianti di collettamento, depurazione acque reflue civili ed industriali del territorio di competenza. Attualmente le reti sono gestite dalla Società Uniacque s.p.a. La Società, a seguito della realizzazione di impianto fotovoltaico, fornisce e vende energia prodotta da tale impianto alla Società Uniacque per il fabbisogno relativo alla gestione del depuratore presente in loco;

Entrambe le società di cui sopra, in considerazione di quanto sopra esposto e dunque delle finalità per le quali erano state costituite e per la gestione dell'intero servizio idrico integrato ormai rimessa alla Società dell'Ambito Uniacque s.p.a., non rientrano più tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione comunale in quanto le partecipazioni nella predette società svolgono compiti rimessi alla Uniacque s.p.a., quale gestore unico d'ambito, rappresentando di fatto una duplicazione rispetto alla partecipazione detenuta in Uniacque s.p.a.

Nel decreto n. 5/2015 si assumeva la necessità, alla luce dei principi di legge, di procedere ad una aggregazione, anche per mezzo di fusione, in un'ottica di razionalizzazione e di contenimento dei costi, considerata anche l'ipotesi prospettata dalla Uniacque S.p.a. (pubblicata sul sito della Società in data 24.03.2015) di proseguire nel processo di realizzazione della gestione unica d'ambito tramite la fusione per incorporazione in Uniacque s.p.a. delle società patrimoniali tuttora esistenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo.

Il Comune di Bagnatica, insieme agli altri Soci, ha seguito negli ultimi mesi, nell'ambito dei poteri conferiti dallo Statuto, l'ipotesi di fusione per incorporazione dell'Aqualis e dello Zerra s.p.a. nella Uniacque, nonché le determinazioni successive che - per ragioni di complessità procedurale legate alle modifiche statutarie ed al conseguente assetto proprietario della Uniacque S.p.a. con conseguenze in termini di strumenti di controllo analogo - hanno portato infine il Consiglio di Amministrazione ad escludere tale strada ed a proseguire in un differente percorso che è quello dell'acquisto dei beni immobili delle società patrimoniali interessati dalla concessione - ad oggi a favore ed in diritto esclusivo della Uniacque s.p.a - del Servizio Idrico Integrato.

L'alienazione di tali beni da parte delle Società patrimoniali consentirebbe alle stesse di avviare la liquidazione e la successiva estinzione.

Sono pertanto in atto, da parte della Società Uniacque, valutazioni e stime dell'importo riconoscibile a titolo di corrispettivo di compravendita dei suddetti beni patrimoniali (e contestuale acquisizione di tutta la documentazione contabile dalle società patrimoniali) che dovranno essere regolati dalle prescrizioni di legge e dai principi regolatori elaborati dall'Autorità Energia Elettrica, Gas e Sistema Idrico (in particolare deliberazione 664/2016).

Su richiesta dei Soci la Società Uniacque ha comunque intanto avviato un Tavolo Tecnico per l'elaborazione di un progetto di aggregazione che ha come finalità quella di esaminare l'impatto dell'acquisizione di tali cespiti, afferenti il sistema idrico, sulla Società acquirente e, dunque, "a cascata" sul sistema tariffario ed utente finale. La Società si è impegnata nei prossimi mesi a predisporre uno specifico piano di razionalizzazione delle Società patrimoniali al fine di condividere una precisa strategia d'azione.

La Società Uniacque, anche su specifica richiesta dei Comuni, ha elaborato un documento esplicativo e riassuntivo di tale percorso attuato nell'ultimo anno che è stato trasmesso, con il n. Prot. 7362/16, in data 12.04.2016. La trasmissione di tale documento, che si allega alla presente relazione, ha determinato il ritardo della medesima rispetto al termine di legge del 31.03.2016.

Il Comune di Bagnatica - facendo salvi gli obblighi di legge e/o gli adempimenti da compiere in vista del nuovo Decreto attuativo - intende proseguire, quale Socio, nell'opera di sollecitazione di tale necessaria aggregazione che porti alla estinzione delle due società patrimoniali non più conformi ai principi di legge, confidando nella normativa di prossima attuazione che renderà ancora più stringente ed impellente tale obbligo, accelerandone significativamente il processo;

Si conferma comunque come ad oggi le partecipazioni azionarie nelle Società patrimoniali di cui sopra (Aqualis e Zerra) non incidono in alcun modo sul bilancio comunale, né comportano costi, apportando, anzi, nel caso della Società Aqualis s.p.a., al trasferimento sul bilancio di dividendi azionari;

Vista inoltre la Relazione Tecnica inerente la partecipazione alla Società SERVIZI COMUNALI S.P.A. inviata ai Comuni n. Prot. 2464/2015 e ritenuto di approvarla, ai sensi e per gli effetti della l. 190/2014, allegandola al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. Quanto alla SERVIZI COMUNALI S.P.A.

Il Comune di Bagnatica giuste deliberazioni di adesione alla Società C.C. n. 34 del 30.11.1998 e deliberazione C.C. n. 22/2007 ha affidato il servizio di gestione del servizio integrato rifiuti - igiene ambientale (tra cui anche il servizio di spazzamento strade e gestione piattaforma ecologica). Si confermano - salvo aggiornamenti in relazione al subentro di n. 4 Comuni nel 2016 ed alla luce del bilancio di esercizio per l'anno 2014 come pubblicato nel relativo sito della Trasparenza - le caratteristiche di massima in termini di compagine societaria e di verifica dei requisiti di legge previsti per il mantenimento della partecipazione azionaria alla luce dei principi di legge, come già esplicitati nel decreto n. 5/2015.

Il Comune di Bagnatica prosegue con la gestione del servizio con la Servizi Comunali e con il suo miglioramento nell'ottica della valorizzazione dell'ambiente, avendo specificamente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74/2015 nuova modalità operativa di raccolta dei rifiuti non differenziabili per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati con introduzione della cd. "tariffa puntuale".

Il Sindaco
(dott. Primo Magli)